



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
ROMA

UFFICIO III- CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI

Roma, data come da Pec d'invio

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
USR LAZIO

DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

USPFR@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

USPLT@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

USPRI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

USPVT@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

Prot. Nr

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota n. del

OGGETTO: nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. In vigore dal 15.06.2026.

L'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) ha introdotto, **con decorrenza dal 15 giugno 2026**, il comma 1-**ter** all'articolo 48-**bis** del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, innovando in tal modo la disciplina in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti destinatari di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

La disposizione prevede che, relativamente alle somme di cui all'art. 54 (redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni) del d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR) dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale svolta, comprese le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, le verifiche di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis si applichino, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche ai pagamenti di importo fino a euro 5.000.

La verifica va effettuata anche se l'obbligazione è sorta o fatturata prima del 15 giugno 2026. In questo caso rileva esclusivamente il momento in cui si liquida il pagamento.

La norma si applica a tutti gli **esercenti arti e professioni**, tra cui:

- avvocati (anche per il patrocinio a spese dello Stato);
- consulenti;
- periti;
- ausiliari del giudice.

La verifica riguarda i pagamenti derivanti non solo da contratti, ma anche da altri titoli giuridici idonei a generare obbligazioni, come sentenze o disposizioni normative.

Con la locuzione “esercenti arti e professioni” si intendono tutti i soggetti che esercitano, come professione abituale (anche non esclusiva), attività di lavoro autonomo. Possono essere indifferentemente persone fisiche, società di persone o associazioni senza personalità giuridica. Il fatto che ricadano o meno nel c.d. regime ‘forfettario’ non rileva, così come l’iscrizione o meno ad albi professionali.

Si aggiunge inoltre che, con il nuovo sistema, l’amministrazione, una volta verificata la posizione del professionista, in caso di inadempienza, ha l’obbligo di **versare direttamente all’agente della riscossione** le somme dovute, corrispondendo al professionista solo l’eventuale **eccedenza**.

Nel caso in cui il beneficiario presenti contemporaneamente inadempienze fiscali ed irregolarità contributive, prevale il meccanismo dell’**intervento sostitutivo previdenziale**. La verifica ex art. 48-bis si applica quindi solo sull’eventuale **importo residuo**.

N.B., la verifica di cui all’articolo 48-bis va effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso; pertanto, in caso di ordinativi emessi dal Funzionario Delegato, la verifica di cui al comma 1-ter, dell’art. 48-bis, del d.P.R. 29.9.1973, n. 602 compete esclusivamente al Funzionario Delegato al momento del pagamento.

Il Dirigente
Dott.re Leonardo Maria Cacopardi

Il responsabile del procedimento
Rossana Scialanga
rossana.scialanga@mef.gov.it